

Appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - Gara n. 588

CIG: 7052374B1F per il Lotto 1
CIG: 7052389781 per il Lotto 2
CIG: 7052396D46 per il Lotto 3
CIG: 70524054B6 per il Lotto 4
CIG: 7052414C21 per il Lotto 5
CIG: 7052418F6D per il Lotto 6
CIG: 70524211EB per il Lotto 7
CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

Bando integrale di gara

Indice

- Art. 1 – oggetto dell'appalto
- Art. 2 – descrizione, durata ed importo del servizio
- Art. 3 – finanziamento
- Art. 4 – normative di riferimento
- Art. 5 – subappalto
- Art. 6 - garanzie e coperture assicurative
- Art. 7 – criterio di aggiudicazione
- Art. 8 – documenti di gara
- Art. 9 – modelli di gara
- Art. 10 – soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione
- Art. 11 – contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- Art. 12 – modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara – quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.
- Art. 13 – documenti da presentare per la partecipazione alla gara
- Art. 14 – modalità e termini di presentazione dei plichi
- Art. 15 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara
- Art. 16 – motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte
- Art. 17 – soccorso istruttorio
- Art. 18 – aggiudicazione
- Art. 19 – adempimenti dell'aggiudicatario
- Art. 20 – disposizioni varie
- Art. 21 – privacy e accesso agli atti
- Art. 22 – comunicazioni
- Art. 23 – responsabile del procedimento
- Art. 24 – forme di pubblicità
- Art. 25 – ricorsi

Art. 1 – oggetto dell'appalto

Il presente bando integrale di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal **Comune di Prato** (C.F. 84006890481 - codice AUSA 0000241791) con sede in Prato (codice NUTS ITE15), Piazza del Comune n. 2 con determinazione dirigenziale n. 1067 del 27/04/2017, per l'affidamento dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del servizio di refezione scolastica ed integra le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 – descrizione, durata ed importo del servizio

Le condizioni contrattuali sono riportate nel Capitolato Speciale d'appalto disponibile fra gli atti di gara.

I lotti hanno ad oggetto il servizio di refezione scolastica (CPV 55524000-9); in particolare trattasi di:

- fornitura pasti preparati la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-caldo (cioè senza l'utilizzo di prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione Scolastica per le scuole dell'Infanzia, per le scuole Primarie e per le scuole Secondarie di primo grado del Comune di Prato con riferimento agli alunni, personale docente e non, aventi diritto al pasto e quanti specificatamente autorizzati.
- trasporto e consegna dei pasti ai terminali di consumo mediante il sistema del legame fresco-caldo in multi porzione e successivo ritiro dei contenitori dei pasti per il lavaggio.
- servizio di sporzionamento presso i terminali di consumo indicati dall'A.C. o servizio di refettorio consistente in: preparazione e apparecchiatura dello spazio mensa e/o refettorio, porzionatura nei piatti e distribuzione dei pasti a tavola, sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo del pasto, degli arredi e di tutto quanto utilizzato per l'esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli utenti, ivi compresi, se presenti, apparecchi per erogazione acqua, chiamati "fontanelli".

Per le scuole dell'infanzia, oggetto dell'appalto, il servizio prevede, altresì, il taglio delle carni e se necessario disosso (qualora richiesto e necessario in base all'autonomia ed età degli utenti da servire), lo sbucciamento e lo spezzettamento della frutta, da effettuare prima della somministrazione, da parte di personale debitamente formato e con modalità che rispettino la corretta prassi igienica.

La prestazione principale è individuata nella fornitura pasti preparati la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-caldo (cioè senza l'utilizzo di prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione Scolastica per le scuole dell'infanzia, per le scuole Primarie e per le scuole Secondarie di primo grado del Comune di Prato con riferimento agli alunni, personale docente e non, aventi diritto al pasto e quanti specificatamente autorizzati.

Le prestazioni secondarie, che sono tuttavia ugualmente identificate dal codice cpv 55524000-9 della prestazione principale, sono:

- trasporto e consegna dei pasti ai terminali di consumo mediante il sistema del legame fresco-caldo in multi porzione e successivo ritiro dei contenitori dei pasti per il lavaggio.
- servizio di sporzionamento presso i terminali di consumo indicati dall'A.C. o servizio di refettorio consistente in: preparazione e apparecchiatura dello spazio mensa e/o refettorio, porzionatura nei piatti e distribuzione dei pasti a tavola, sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo del pasto, degli arredi e di tutto quanto utilizzato per l'esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli utenti, ivi compresi, se presenti, apparecchi per erogazione acqua, chiamati "fontanelli".

Negli allegati al Capitolato Speciale d'Appalto sono indicati, per ciascun lotto, i plessi presso i quali deve essere svolto il servizio ed il numero dei pasti previsti per ciascun giorno della settimana.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì la facoltà di apportare variazioni del numero sia dei pasti che dei terminali di consumo, con preavviso scritto, senza che tali variazioni possano incidere sul corrispettivo unitario. La Ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione del servizio di refezione alle medesime condizioni economiche e normative, anche nel caso sia necessario diminuire o aumentare gli utenti del servizio.

La durata del presente appalto è fissata in 3 anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rinnovare il contratto relativo al presente appalto per un massimo di tre anni scolastici e quindi per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023.

Il contratto può essere prorogato per un periodo di sei mesi o comunque fino al termine di aggiudicazione del nuovo appalto, sulla base di un provvedimento espresso dell'A.C. in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo affidatario e del conseguente passaggio gestionale. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Si fa rinvio all'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto per le informazioni sulla variabilità del numero di pasti oggetto del servizio.

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, in corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto (inserimento del servizio in nuove scuole o soppressione del servizio in altre già previste) entro 1/5 dell'importo complessivo del servizio di ogni singolo lotto. In tal senso la Ditta Aggiudicataria è obbligata ad accogliere quanto richiesto applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto.

L'importo stimato dell'appalto, con riferimento al prezzo a base d'asta di Euro 4,94 a pasto (di cui **Euro 3,60 per il pasto ed Euro 1,34 per Servizio di Refettorio** il tutto esclusa IVA) per circa 10.000 pasti giornalieri presunti, è il seguente:

- **Lotto n. 1** - 276.224 pasti annui.

Per tre anni scolastici: Euro 4.093.639,68 oltre Euro 4.877,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 4.098.516,68 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali: Euro 8.187.279,36 oltre Euro 9.754,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 8.197.033,36 IVA esclusa;


In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali ed eventuale incremento dell'importo del contratto di 1/5: Euro 9.824.735,23 oltre Euro 9.754,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 9.834.489,23 IVA esclusa;

- **Lotto n. 2** - 231.736 pasti annui.

Per tre anni scolastici: Euro 3.434.327,52 oltre Euro 4.023,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 3.438.350,52 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali: Euro 6.868.655,04 oltre Euro 8.046,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 6.876.701,04 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali ed eventuale incremento dell'importo del



contratto di 1/5: Euro 8.242.386,05 oltre Euro 8.046,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 8.250.432,05 IVA esclusa;

- **Lotto n. 3** - 244.020 pasti annui.

Per tre anni scolastici: Euro 3.616.376,40 oltre Euro 5.304,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 3.621.680,40 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali: Euro 7.232.752,80 oltre Euro 10.608,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 7.243.360,80 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali ed eventuale incremento dell'importo del contratto di 1/5: Euro 8.679.303,36 oltre Euro 10.608,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 8.689.911,36 IVA esclusa;

- **Lotto n. 4** - 256.636 pasti annui.

Per tre anni scolastici: Euro 3.803.345,52 oltre Euro 4.450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 3.807.795,52 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali: Euro 7.606.691,04 oltre Euro 8.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 7.615.591,04 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali ed eventuale incremento dell'importo del contratto di 1/5: Euro 9.128.029,25 oltre Euro 8.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 9.136.929,25 IVA esclusa;

- **Lotto n. 5** - 266.264 pasti annui.

Per tre anni scolastici: Euro 3.946.032,48 oltre Euro 3.169,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 3.949.201,48 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali: Euro 7.892.064,96 oltre Euro 6.338,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 7.898.402,96 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali ed eventuale incremento dell'importo del contratto di 1/5: Euro 9.470.477,95 oltre Euro 6.338,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 9.476.815,95 IVA esclusa;

- **Lotto n. 6** - 233.230 pasti annui.

Per tre anni scolastici: Euro 3.456.468,60 oltre Euro 3.169,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 3.459.637,60 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali: Euro 6.912.937,20 oltre Euro 6.338,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 6.919.275,20 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali ed eventuale incremento dell'importo del contratto di 1/5: Euro 8.295.524,64 oltre Euro 6.338,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 8.301.862,64 IVA esclusa;

- **Lotto n. 7** - 251.158 pasti annui.

Per tre anni scolastici: Euro 3.722.161,56 oltre Euro 4.877,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 3.727.038,56 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali: Euro 7.444.323,12 oltre Euro 9.754,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 7.454.077,12 IVA esclusa;

In caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali ed eventuale incremento dell'importo del contratto di 1/5: Euro 8.933.187,74 oltre Euro 9.754,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 8.942.941,74 IVA esclusa;

L'importo totale presunto dell'appalto per il complesso dei sette lotti ed il primo triennio di appalto è pari a Euro 26.072.351,76 (ventiseimilionisettantaduecentocinquantuno//76) oltre Euro 29.869,00 (ventinovemilaottocentosessantanove//00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 26.102.220,76 (ventiseimilionicentoduecentoventi//76) IVA esclusa.

L'importo totale presunto dell'appalto per il complesso dei sette lotti in caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali per ogni lotto è pari a Euro 52.144.703,52 (cinquantaduemilioneicentoquarantaquattromilasettecentotot//52) oltre Euro 59.738,00 (cinquantanovemilasettecentotrentotto//00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 52.204.441,52 (cinquantaduemilioneiduecentoquattromilaquattrocentoquarantuno//52) IVA esclusa.

L'importo totale presunto dell'appalto per il complesso dei sette lotti in caso di esercizio della facoltà di procedere a tre rinnovi annuali per ogni lotto ed eventuale incremento per ogni lotto dell'importo del contratto di 1/5, è pari a Euro 62.573.644,22 (sessantaduemilionicinquecentosettantatremilaseicentoquarantaquattro//22) oltre Euro 59.738,00 (cinquantanovemilasettecentotrentotto//00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 62.633.382,22 (sessantaduemilioneiseicentotrentatremilatrecentottantadue//22) IVA esclusa.

I prezzi offerti saranno soggetti a revisione ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 del Capitolato Speciale d'appalto.

I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti ed aggiudicarsi uno o più lotti subordinatamente al possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 10.

Art. 3 – finanziamento

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante entrate proprie dell'Ente.

Art. 4 – normative di riferimento

La presente gara è disciplinata dal bando di gara (sia nella versione integrale che nelle versioni pubblicate sulla GUUE e sulla GURI), dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti, in ogni fase della gara, ed in caso di aggiudicazione in ogni fase dell'espletamento del servizio, al rispetto del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005.

La formale accettazione del predetto Codice deontologico dovrà avvenire al più tardi in sede di stipula del contratto di appalto.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara, né la presentazione di dichiarazione fra la documentazione amministrativa di gara poiché non compresa nel DGUE.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Gli atti di gara tengono inoltre conto del DM Ambiente 25 luglio 2011 sui criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari pubblicato sulla GURI n. 220 del 21/09/2011.

Si rimanda inoltre, per la normativa di riferimento, all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e del Capitolato Speciale d'appalto.

Si rimanda all'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto per quanto riguarda le disposizioni inerenti il personale.

Art. 5 – subappalto

È vietata ogni forma di sub appalto e di cessione del servizio salvo che per le operazioni di trasporto e consegna dei pasti.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Per utilizzare il subappalto, la Ditta concorrente, in sede di offerta, dovrà dichiarare la volontà di sub appaltare detto servizio di trasporto e consegna pasti. Prima dell'attivazione del sub appalto la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare il possesso, da parte del subappaltatore, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

In considerazione delle particolari specializzazioni e prescrizioni imposte dal Capitolato Speciale d'Appalto circa le caratteristiche dei mezzi destinati al trasporto e consegna dei pasti, nonché circa la formazione dei conducenti, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, anche in presenza della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

In caso di subappalto i subappaltatori dovranno essere in possesso dei mezzi richiesti nel capitolato speciale d'appalto e Allegato n. 2.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In considerazione della natura della prestazione eventualmente oggetto di subappalto, l'aggiudicatario è sempre responsabile in solido con il subappaltatore.

L'incidenza del trasporto sul costo del pasto va dichiarata nell'offerta economica.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 6 - garanzie e coperture assicurative

Si richiede la produzione della garanzia provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, come previsto nel presente bando integrale al punto A8) dell'art. 14.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Per quanto riguarda le caratteristiche della garanzia definitiva si veda l'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto.

Sono richieste inoltre le coperture assicurative di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 – criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, distintamente per ciascun lotto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

P1) Possesso e impegno a mantenere valida per tutta la durata dell'appalto, di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008, finché valida, e di seguito in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione **(max punti 1)**;

P2) Possesso e impegno a mantenere valida per tutta la durata dell'appalto, di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione **(max punti 1)**;

P3) Possesso e impegno a mantenere valida per tutta la durata dell'appalto, di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti **(max punti 1)**;

P4) Possesso e impegno a mantenere valida per tutta la durata dell'appalto, di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione **(max punti 2)**;

P5) Possesso e impegno a mantenere valida per tutta la durata dell'appalto, di certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione **(max punti 1)**;

P6) Possesso e impegno a mantenere valida per tutta la durata dell'appalto, di certificazione di qualità aziendale in base alla norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione **(max punti 1)**;

P7) Impegno ad avere, nello spazio destinato alla preparazione di diete speciali, una macchina/forno per la preparazione/cottura di pane fresco per soggetti celiaci e ad usarla quotidianamente **(max punti 4)**;

P8) Impegno a fornire ed usare, per effettuare tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei terminali di consumo, detergenti e sanificanti certificati ecolabel **(max punti 8)**

P9) Impegno a sostenere una spesa a tantum da utilizzare per l'apporto di migliorie alle sedi mensa (cucinotto o refettorio) in plessi scolastici, su indicazione dei tecnici comunali che provvederanno ai lavori e/o per servizi di supporto alla refezione e/o per attività promozionali **(max punti 8)**

P10) Fornitura giornaliera di tovagliette certificate ecolabel per i bambini delle scuole primarie **(max punti 5)**

P11) Offerta qualitativa di prodotti alimentari **(max punti 18)**

P12) Fornitura di pasti gratuiti **(max punti 10)**

P13) Ribasso sul prezzo del pasto **(max punti 30)**

P14) Ribasso sul prezzo per il servizio di refettorio **(max punti 10)**



Art. 8 – documenti di gara

I documenti di gara sono costituiti da:

- bando di gara, nelle versioni pubblicate sulla GUUE e sulla GURI;
- bando integrale di gara;
- schema per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria (allegato al bando integrale di gara);
- capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati:
 - Allegato n. 1 – Composizione lotti (1.1 lotto 1, 1.2 lotto 2, 1.3 lotto 3, 1.4 lotto 4, 1.5 lotto 5, 1.6 lotto 6, 1.7 lotto 7);
 - Allegato n. 2 – informazioni su organizzazione terminali di consumo, personale addetto allo sporzionamento e trasporto (2.1 lotto 1, 2.2 lotto 2, 2.3 lotto 3, 2.4 lotto 4, 2.5 lotto 5, 2.6 lotto 6, 2.7 lotto 7);
 - Allegato n. 3 – Menu e grammature (3.1 Menù autunnale, 3.2 Menù invernale prima parte, 3.3 Menù invernale seconda parte, 3.4 Menù primaverile, 3.1.1 Grammature menù autunnale, 3.2.1 Grammature menù invernale prima parte, 3.3.1 Grammature menù invernale seconda parte, 3.4.1 Grammature menù primaverile)
 - Allegato n. 4 – Caratteristiche merceologiche
 - Allegato n. 5 – Dichiarazione di conformità;
 - Allegato n. 6 – DUVRI riferito ai terminali di consumo

I documenti di gara ufficiali, ulteriori ai bandi pubblicati sulla GUUE e sulla GURI, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina web della presente gara.

Si fa inoltre rinvio:

- al Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE

Art. 9 – modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – (non presente per la presente gara)
- mod. 2 – domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 3 – dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
- mod. 4 – DGUE formato cartaceo;
- file XML DGUE;
- mod. 5 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7L1 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per il lotto 1;
- mod. 7L2 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per il lotto 2;
- mod. 7L3 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per il lotto 3;
- mod. 7L4 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per il lotto 4;
- mod. 7L5 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per il lotto 5;
- mod. 7L6 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per il lotto 6;
- mod. 7L7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica per il lotto 7;
- mod. 8L1 – tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto 1;
- mod. 8L2 – tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto 2;
- mod. 8L3 – tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto 3;
- mod. 8L4 – tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto 4;
- mod. 8L5 – tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto 5;
- mod. 8L6 – tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto 6;

- mod. 8L7 – tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto 7.
- mod. 9L1 – offerta economica per il lotto 1;
- mod. 9L2 – offerta economica per il lotto 2;
- mod. 9L3 – offerta economica per il lotto 3;
- mod. 9L4 – offerta economica per il lotto 4;
- mod. 9L5 – offerta economica per il lotto 5;
- mod. 9L6 – offerta economica per il lotto 6;
- mod. 9L7 – offerta economica per il lotto 7.

I modelli di gara ufficiali sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina delle presente gara.

Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, e più in generale i soggetti che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016, offrano sul mercato la prestazione di servizi o forniture, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

La forma di partecipazione del concorrente deve essere la medesima per ogni lotto per il quale rimette offerta nel senso che ove il concorrente opti per la partecipazione alla gara quale soggetto singolo dovrà partecipare in tale forma per tutti i lotti di interesse, compatibilmente con i requisiti posseduti. Qualora invece il concorrente opti per la partecipazione nell'ambito di un operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, reti di imprese o Geie) dovrà essere mantenuta costante, per tutti i lotti di interesse, la compagine delle imprese che costituiscono detto operatore economico, tutte le imprese componenti dovranno assumere una quota di appalto per ciascun lotto cui si partecipa, ma è consentito variare le parti di assunzione dell'appalto ed il ruolo di mandante o mandataria.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sull'inesistenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

b) ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Per l'Italia è sufficiente l'iscrizione al REA.

c) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di una dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente.

d) aver svolto servizi di refezione scolastica per scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che hanno comportato, negli anni solari del triennio 2014 - 2015 – 2016, la diretta fornitura del seguente numero di pasti:

- 300.000 pasti forniti nel triennio di riferimento necessari per la partecipazione ad 1 lotto;
- 600.000 pasti forniti nel triennio di riferimento necessari per la partecipazione a 2 lotti;
- 1.050.000 pasti forniti nel triennio di riferimento necessari per la partecipazione a 3 lotti;
- 1.650.000 pasti forniti nel triennio di riferimento necessari per la partecipazione a 4 lotti;
- 2.400.000 pasti forniti nel triennio di riferimento necessari per la partecipazione a 5 lotti;
- 3.300.000 pasti forniti nel triennio di riferimento necessari per la partecipazione a 6 lotti;
- 4.350.000 pasti forniti nel triennio di riferimento necessari per la partecipazione a 7 lotti.

Ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito sono validi i pasti forniti nel triennio di riferimento per il servizio di refezione scolastica per scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, siano esse pubbliche o private.

Non ha rilevanza il fatto che i pasti siano stati prodotti in un centro cottura di proprietà, locato o condotto in concessione.

Ove il servizio di refezione scolastica nell'ambito del quale sono stati forniti i pasti fatti valere per la dimostrazione del requisito sia stato svolto da un operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o Geie) ciascun componente dell'operatore economico può far valere il requisito per la quota corrispondente alla propria percentuale di assunzione del servizio, se la stessa è indicata nel contratto, oppure, se il contratto non indica le quote di assunzione del servizio, per il numero complessivo dei pasti forniti diviso il numero delle imprese raggruppate. Non ha rilevanza l'effettiva attività svolta dall'impresa nell'ambito dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

Ove il servizio di refezione scolastica nell'ambito del quale sono stati forniti i pasti fatti valere per la dimostrazione del requisito sia stato svolto da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito può essere fatto valere dal consorzio per intero (o per la quota ad esso spettante nel caso di operatore economico di natura plurisoggettiva) e da ciascuno dei consorziati esecutori nella misura pari a quanto può far valere il consorzio diviso il numero dei consorziati esecutori. In ogni caso non è ammesso per la partecipazione alla gara il cumulo dei requisiti derivanti da un medesimo servizio per il consorzio ed i consorziati esecutori.

Qualora in qualunque fase della gara o degli adempimenti successivi ad essa venga appurato che il concorrente non è in possesso del requisito di cui alla lettera d) del presente articolo nella misura necessaria per la partecipazione a tutti i lotti per i quali ha inteso concorrere, esso verrà escluso o non gli verranno aggiudicati i lotti eccedenti le proprie capacità che sono contraddistinti dal numero più alto.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016:

- il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nelle parti indicate nella domanda di partecipazione alla gara, fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero;
- l'impresa mandataria deve assumere almeno per quota la prestazione principale;
- il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016;
- il requisito di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016;
- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016;
- il requisito di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto dal complesso dei componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016 che assumono la prestazione principale attraverso la sommatoria dei requisiti da essi posseduti senza vincolo di quota minima per il possesso del requisito.

Fatta salva la facoltà anche per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 di ricorrere all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente bando integrale di gara, è consentito ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e/o d) del presente articolo anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e/o d) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 anche per integrare i requisiti da essi posseduti.

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

Non è consentito che un'impresa funga da ausiliaria per più di un concorrente.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorzio individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dal Giudice delegato o dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può

ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti per la partecipazione delle imprese in concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

Eventuali avvalimenti devono essere riferiti a tutti i lotti per i quali partecipa l'ausiliata, poiché i requisiti avvalsi concorrono alla determinazione dei lotti per i quali l'impresa ausiliata può partecipare.

L'ausiliaria a qualsiasi titolo non può partecipare in proprio alla gara per nessun lotto, ivi compresi quelli per i quali non partecipa l'ausiliata.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del bando integrale di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016 non abbia indicato nella domanda di partecipazione alla gara per quali consorziati concorre, vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto.

I consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da parte dei consorzi, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), e b).

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore privo dei suddetti requisiti non potrà avvalersene con la conseguenza che, ove non si sia qualificato attraverso i requisiti del consorzio esecutore, dovrà eseguire direttamente il servizio, ove invece si sia qualificato attraverso i requisiti del consorzio, risulterà esso stesso carente dei requisiti di qualificazione.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18 e 19 del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Si applica l'art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Art. 11 - contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione n. 1377 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2017, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo previsto per la fascia di importo della gara e pertanto € 200,00 per ciascun lotto al quale si

partecipa.

I codici CIG che identificano i lotti della presente gara sono:

per il Lotto 1 CIG: 7052374B1F

per il Lotto 2 CIG: 7052389781

per il Lotto 3 CIG: 7052396D46

per il Lotto 4 CIG: 70524054B6

per il Lotto 5 CIG: 7052414C21

per il Lotto 6 CIG: 7052418F6D

per il Lotto 7 CIG: 70524211EB

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente bando integrale di gara all'art. 13 – “documenti da presentare per la partecipazione alla gara”.

Art. 12 – Modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara – quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.

Tutti i documenti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo INTERNET:

<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>

Dalla pagina raggiungibile attraverso il link, entrare nella lista delle “Gare di appalto aperte e ristrette” e da qui nella pagina della gara.

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti del Comune di Prato, in Via dell'Accademia 42 - Prato, tel. 05741836672, fax 05741837427 , e-mail gare@comune.prato.it.

Per ottenere chiarimenti circa i servizi in appalto, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Pubblica Istruzione e servizi educativi del Comune di Prato, in Via Santa Caterina, 17 – Prato, tel. 05741835171 05741835196, fax 05741837427, e-mail gare@comune.prato.it.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi; eventuali ulteriori giorni di chiusura sono pubblicizzati sul sito internet dell'Ente (www.comune.prato.it)

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 30/05/2017, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 01/06/2017.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 13 - documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare **un plico contenente tutta la documentazione di gara necessaria per partecipare a tutti i lotti cui si intende concorrere.**

Detto plico dovrà essere chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, su di esso dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura **“Non aprire – Appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - gara n. 588” – Competenza Servizio SE”.**

Il plico dovrà a sua volta contenere le seguenti buste, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti, tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente:

Busta A) – “gara n. 588 – documenti per l'ammissione alla gara” – da presentarsi da parte di tutti gli operatori economici;

Busta B1) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 1” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 1;

Busta B2) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 2” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 2;

Busta B3) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 3” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 3;

Busta B4) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 4” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 4;

Busta B5) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 5” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 5;

Busta B6) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 6” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 6;

Busta B7) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 7” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 7;

Busta C1) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 1” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 1;

Busta C2) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 2” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 2;

Busta C3) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 3” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 3;

Busta C4) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 4” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 4;

Busta C5) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 5” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 5;

Busta C6) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 6” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 6;

Busta C7) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 7” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 7.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **“gara n. 588 - documenti per l'ammissione alla gara”**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) domanda di partecipazione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

Si ricorda che la forma di partecipazione alla gara deve essere unica e omogenea per tutti i lotti per i quali si intende concorrere, pertanto la domanda di partecipazione alla gara è anch'essa unica per tutti i lotti per i quali si intende concorrere.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più imprese che concorrono nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara,

possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegati le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- nella sezione 1 (imprese richiedenti) deve indicare i dati del legale rappresentante che sottoscrive la domanda e dell'impresa per la quale è presentata. Nel caso la domanda di partecipazione venga presentata congiuntamente da più imprese i predetti dati vanno indicati per ogni impresa che presenta congiuntamente la domanda di partecipazione;
- nella sezione 2 (domanda di partecipazione e lotti di interesse) devono essere indicati i lotti per cui si intende partecipare alla gara contrassegnando le caselle predisposte;
- nella sezione 3 (forma di partecipazione) deve essere indicata la forma di partecipazione alla gara del concorrente o dei concorrenti che presentano congiuntamente la domanda di partecipazione.

Alternativamente, pertanto, va indicato, contrassegnando la casella corrispondente, se il concorrente partecipa come soggetto singolo (intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici), o come membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva e cioè:

- come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 costituito o da costituire, come membro di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 costituito o da costituire, come membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ex art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 50/2016, come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, o come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di operatori economici di natura plurisoggettiva costituiti vanno indicati gli estremi dell'atto costitutivo.

Nel caso di operatori economici di natura plurisoggettiva da costituire va assunto l'impegno alla loro costituzione uniformandosi alle disposizioni di legge.

Nel caso di reti di impresa va indicato il titolo in base al quale l'impresa retista mandataria assume detto ruolo, assumendo, se del caso, l'impegno a stipulare in caso di aggiudicazione il contratto di mandato uniformandosi alla disciplina vigente.

- nella sezione 4 (ruolo delle imprese raggruppate e parti dell'appalto assunte), per ogni lotto a cui si concorre, deve essere indicato il ruolo di ciascuna impresa raggruppata e le parti dell'appalto che ciascuna impresa assume.

La sezione 4 va compilata, per ciascun lotto cui si intende partecipare, solo se si partecipa nell'ambito di un operatore economico di natura plurisoggettiva. In questo caso tutti i componenti dell'operatore economico devono assumere almeno una quota dell'appalto con il vincolo che la mandataria assuma almeno una quota della prestazione principale.

Qualora si intenda ricorrere al subappalto per il trasporto, l'attività va comunque assunta almeno da una delle imprese raggruppate.

E' consentito che le imprese che compongono l'operatore economico di natura plurisoggettiva varino, da lotto a lotto, il ruolo di mandante e mandataria e le parti di assunzione dell'appalto.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.

- nella sezione 5 (eventuali consorziati esecutori), nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

- nella sezione 6 (sottoscrizione) la domanda di partecipazione deve essere datata e sottoscritta.

Si ricorda che alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- la dichiarazione sulla previsione e sulla necessità di firme congiunte per la partecipazione alla gara;
- le dichiarazioni sul possesso delle autorizzazioni per la partecipazione alla gara nel caso in cui esse siano necessarie in seguito alla sussistenza di procedure concorsuali (concordato con continuità aziendale o fallimento) o alla presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente articolo 10, in merito alla quale si veda quanto precisato al successivo punto A3).

A3) DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;

- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

- i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;

- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:

- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:

- vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;

- va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;

- non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;

- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.

Dove è richiesto di specificare il ruolo dell'operatore economico può, se necessario, specificarsi il diverso ruolo che l'impresa ricopre per ciascun lotto per il quale partecipa.

- alla domanda sul lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare offerta va risposto indicando il lotto o i lotti per i quali si intende partecipare alla gara.

- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

- basta inserire i dati del legale rappresentante che firma il DGUE.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;

- va risposto "sì" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza i requisiti di un proprio consorzio oppure utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda.

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l'operatore economico non fa affidamento:

- alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?" va risposto "sì" se l'operatore economico intende utilizzare il subappalto nei limiti consentiti dagli atti di gara;

- non importa inserire la terna dei subappaltatori ai sensi di quanto indicato al precedente articolo 5

- nella parte III: motivi di esclusione

- nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;



- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:



- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 7 del modello 3, per rendere detta dichiarazione.

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "si" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente articolo 10 e, nella misura necessaria alla partecipazione alla gara, dei requisiti di cui alle lettere c) e/o d) del precedente articolo 10.

In merito al requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 10, la risposta "si" alla domanda della sezione "α" del DGUE afferma il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, lettera d) per l'aggiudicazione del numero di lotti dei quali si è presentata la domanda di partecipazione.

In merito al requisito di cui alla lettera c) del precedente articolo 10, viene richiesta al successivo punto A6 del presente articolo la presentazione delle dichiarazioni bancarie necessarie.



In merito al requisito di cui alla lettera d) del precedente articolo 10, può essere presentata una dichiarazione aggiuntiva esplicitiva dei requisiti posseduti, tale che la stazione appaltante possa valutarne la congruità in sede di gara.

Per rendere detta dichiarazione è stato predisposto il punto 8) del modello 3, da compilarsi facoltativamente. Si precisa comunque che detta dichiarazione non sono necessarie per l'ammissione alla gara qualora si sia resa la dichiarazione generale di cui alla sezione "α" della parte IV del DGUE. Se omessa non verrà richiesta né come chiarimento, né come soccorso istruttorio facendo fede il DGUE. Se presentata potrà però consentire, ove emergano dubbi sul possesso dei requisiti, la richiesta di chiarimenti o l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita)

I consorziati esecutori che consentono, con i propri requisiti, ai consorzi che li hanno designati di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e le imprese ausiliarie, devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:
 - non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.
- nella parte VI: Dichiarazioni finali:
 - il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il modello cartaceo, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la spedizione della presente lettera d'invito.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- 2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- 3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice

devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) e cioè:

- se si tratta di imprese individuali: al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

- per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, oltre a quanto precedentemente indicato, anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

- Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Trattandosi di appalto che richiede l'acquisizione di informazione antimafia, le dichiarazioni devono essere riferite anche ai familiari conviventi dei soggetti sopra elencati.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE, comunque compilato, deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

Si ricorda che:

- ai fini dell'accertamento sull'assenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Nel caso in cui l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare il DGUE in formato elettronico, viene messo a disposizione il modello di DGUE in formato cartaceo (mod. 4), precompilato nelle parti di spettanza della stazione appaltante:

Detto modello è tratto dal modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.**

A5) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e/o d) dell'articolo 10 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 o che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:

A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere c) e/o d) dell'articolo 10 o Mod. 6 per l'avvalimento di altro soggetto nel caso di procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale deve essere riferita agli specifici lotti.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5b) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto con riferimento al lotto o ai lotti di interesse.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 10.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento a causa di procedura concorsuale, è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A6) in originale una **dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i** secondo quanto precisato al precedente articolo 10.

Va presentata una dichiarazione bancaria per ogni soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista che partecipa alla presente procedura, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio se con essa dimostra il requisito del consorzio, impresa ausiliaria se mette a disposizione il requisito o impresa ausiliaria per procedura concorsuale) secondo quanto previsto all'art. 10.

A7) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016, il **contratto di rete in copia autentica**.

A8) garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% (arrotondato all'unità inferiore) dell'importo base d'asta per il primo triennio, previsto per il lotto per il quale si intende partecipare alla gara, e quindi:

Euro 81.970,00 (ottantunomilanovecentosettanta//00) per il lotto 1;

Euro 68.767,00 (sessantottomilasettecentosessantasette//00) per il lotto 2;

Euro 72.433,00 (settantaduemilaquattrocentotrentatre//00) per il lotto 3;

Euro 76.155,00 (settantaseimilacentocinquantacinque//00) per il lotto 4;

Euro 78.984,00 (settantottomilanovecentottantaquattro//00) per il lotto 5;

Euro 69.192,00 (sessantanovemilacentonovantadue//00) per il lotto 6;

Euro 74.540,00 (settantaquattromilacinquecentoquaranta//00) per il lotto 7.

La garanzia provvisoria deve essere costituita distintamente per ogni lotto cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria può essere costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 588 – affidamento del servizio di refezione scolastica – lotto - garanzia provvisoria" (specificando il numero del lotto per il quale è costituita la cauzione).

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

- citare espressamente l'oggetto della presente gara e il lotto di riferimento;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni."

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria in funzione delle riduzioni applicabili, si rinvia al documento "schema per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria" allegato al presente bando integrale di gara di gara.

La modalità di calcolo fornita per determinare l'importo della garanzia provvisoria è stata elaborata secondo un'interpretazione prudentiale restrittiva dell'applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Diverse modulazioni dell'importo della garanzia provvisoria, laddove plausibili con una diversa interpretazione del dispositivo normativo, saranno valutate ed eventualmente accolte, ma non riconosciute come proprie dalla stazione appaltante.

Si precisa che:

- in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, di consorzio di cui

all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016 o di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;

- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio.

- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

A9) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

A10) Documento attestante l'avvenuto pagamento, per ciascun lotto per cui il concorrente intende partecipare alla gara, del contributo di Euro 200,00 (duecento//00) a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la presente procedura.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

I Codici CIG che i identificano i lotti della presente procedura sono i seguenti:

Lotto 1: CIG 7052374B1F

Lotto 2: CIG 7052389781

Lotto 3: CIG 7052396D46

Lotto 4: CIG 70524054B6

Lotto 5: CIG 7052414C21

Lotto 6: CIG 7052418F6D

Lotto 7: CIG 70524211EB

A11) PASS_{OE} ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C.

In merito a tale documento si fa presente che:

- ove possibile, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi

dell'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omissso la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

B) In ciascuna delle buste:

B1) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 1” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 1;

B2) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 2” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 2;

B3) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 3” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 3;

B4) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 4” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 4;

B5) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 5” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 5;

B6) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 6” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 6;

B7) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 7” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 7;

dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

BX1) offerta tecnica relativa al lotto di riferimento redatta secondo l'articolazione

del Modello 7L1, se riferita al lotto 1;

del Modello 7L2, se riferita al lotto 2;

del Modello 7L3, se riferita al lotto 3;

del Modello 7L4, se riferita al lotto 4;

del Modello 7L5, se riferita al lotto 5;

del Modello 7L6, se riferita al lotto 6;

del Modello 7L7, se riferita al lotto 7;

messi a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata per i parametri di cui al precedente articolo 7, secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara.

In detti modelli 7L1, 7L2, 7L3, 7L4, 7L5, 7L6 e 7L7, tutti corrispondenti fra loro se non per l'indicazione del lotto di riferimento, il concorrente deve indicare, in relazione al lotto per il quale presenta offerta:

- Circa il criterio di valutazione P1) dell'art. 7:

se l'impresa è in possesso o non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e se si impegna o non si impegna a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente.

- Circa il criterio di valutazione P2) dell'art. 7:

se l'impresa è in possesso o non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e se si impegna o non si impegna a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto.

- Circa il criterio di valutazione P3) dell'art. 7:

se l'impresa è in possesso o non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti e se si impegna o non si impegna a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto.



- Circa il criterio di valutazione P4) dell'art. 7:

se l'impresa è in possesso o non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e se si impegna o non si impegna a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

- Circa il criterio di valutazione P5) dell'art. 7:

se l'impresa è in possesso o non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e se si impegna o non si impegna a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto.

- Circa il criterio di valutazione P6) dell'art. 7:

se l'impresa è in possesso o non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e se si impegna o non si impegna a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto.

- Circa il criterio di valutazione P7) dell'art. 7:

se il concorrente si impegna o non si impegna ad avere, nello spazio destinato alla preparazione di diete speciali, una macchina/forno per la preparazione/cottura di pane fresco per soggetti celiaci e ad usarla quotidianamente.

- Circa il criterio di valutazione P8) dell'art. 7:

se il concorrente si impegna o non si impegna a fornire ed usare, per effettuare tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei terminali di consumo, detergenti e sanificanti certificati ecolabel

- Circa il criterio di valutazione P9) dell'art. 7:

la spesa una tantum che il concorrente si impegna a sostenere per l'apporto di miglorie alle sedi mensa (cucinotto o refettorio) in plessi scolastici, su indicazione dei tecnici comunali che provvederanno ai lavori e/o per servizi di supporto alla refezione e/o per attività promozionali.

L'importo va indicato in Euro in cifre e in lettere con due cifre decimali tenendo presente che l'importo massimo tenuto in considerazione per l'attribuzione del punteggio è di Euro 3.000,00.

- Circa il criterio di valutazione P10) dell'art. 7:

se il concorrente si impegna o non si impegna alla fornitura giornaliera di tovagliette certificate ecolabel per i bambini delle scuole primarie.

- Circa il criterio di valutazione P11) dell'art. 7:

va fatto rimando alla tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto di riferimento (modello 8), da allegarsi come previsto al successivo punto BX3)

- Circa il criterio di valutazione P12) dell'art. 7:

i pasti gratuiti che il concorrente si impegna a fornire, espressi in percentuale sui pasti forniti mensilmente per il lotto di riferimento.

La percentuale massima tenuta in considerazione per l'attribuzione del punteggio è lo 0,5%.

Circa l'offerta tecnica si precisa quanto segue:

Il modello 7, relativamente ai criteri P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7), P8) e P10), prevede che la dichiarazione di offerta sia resa contrassegnando le apposite caselle predisposte in corrispondenza delle dichiarazioni in senso affermativo o negativo. Va pertanto contrassegnata una sola casella per ciascuna dichiarazione con la conseguenza che qualora siano contrassegnate sia la casella in corrispondenza della dichiarazione in positivo, sia la casella in corrispondenza della dichiarazione in negativo, l'offerta risulterà indefinita per il punto.

In caso di presentazione dell'offerta da parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) la dichiarazione di offerta per i criteri P1), P2), P3), P4), P5) e P6), relativi al possesso delle certificazioni di qualità ed all'impegno a mantenerle valide per tutta la durata dell'appalto, va resa in riferimento a ciascuna impresa che compone l'operatore economico e partecipa alla gara. Il modello è predisposto per una ipotesi di due imprese raggruppate; eventualmente possono essere duplicate le dichiarazioni necessarie. Il concorrente singolo compila solo lo spazio di una impresa.

Per essere considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio, le certificazioni di qualità devono essere valide al momento della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Il possesso della certificazione senza l'impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto non attribuisce punteggio.

La dichiarazione di offerta per i criteri P1), P2), P3), P4), P5) e P6) prevede inoltre che siano dichiarati gli estremi delle certificazioni possedute; le copie di tali certificazioni devono essere allegate come previsto al successivo punto BX2). La dichiarazione degli estremi della certificazione posseduta sopperisce all'allegazione della copia della medesima e viceversa.

La copia del certificato di qualità, se allegata, sopperisce alla mancata indicazione degli estremi dello stesso e alla indefinitezza o alla mancanza della dichiarazione sul possesso di detta certificazione di qualità; non sopperisce all'impegno a mantenerla valida.

L'importo indicato in corrispondenza del al criterio di valutazione P9), va espresso in cifre e in lettere con due cifre decimali. Nel caso siano indicate più cifre decimali non saranno considerate quelle oltre la seconda. Nel caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere si considera valido quello espresso in lettere.

Nella redazione dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del capitolato speciale d'appalto e del presente bando integrale di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

BX2) copie dei certificati di qualità aziendale dichiarati nel modello 7.

La dichiarazione di conformità all'originale dei certificati presentati con allegata copia di un documento del sottoscrittore è richiesta solo se gli estremi dei medesimi non sono già stati dichiarati sul modello 7.

BX3) tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari per il lotto di riferimento

Modello 8L1, se riferita al lotto 1;

Modello 8L2, se riferita al lotto 2;

Modello 8L3, se riferita al lotto 3;

Modello 8L4, se riferita al lotto 4;

Modello 8L5, se riferita al lotto 5;

Modello 8L6, se riferita al lotto 6;

Modello 8L7, se riferita al lotto 7.

Il modello consta in una tabella nella quale, in altrettante righe, sono indicati 19 prodotti alimentari.

Per ciascuno di tali prodotti può essere presentata un'offerta qualitativa di fornitura apponendo una crocetta su una o più di una delle caselle non barrate nella riga, secondo quanto di seguito precisato.

1. per il prodotto **petto di pollo** possono essere barrate le caselle "Nessuna" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – "Filiera corta nazionale" (cumulabile con Biologico nazionale) – "Biologico nazionale" (cumulabile con Filiera corta nazionale)
2. per il prodotto **fesa di tacchino** possono essere barrate le caselle "Nessuna" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – "Filiera corta nazionale" (cumulabile con Biologico nazionale) – "Biologico nazionale" (cumulabile con Filiera corta nazionale)
3. per il prodotto **carne bovina** possono essere barrate le caselle "Nessuna" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – "Filiera corta nazionale" (cumulabile con Biologico nazionale e alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – "Biologico nazionale" (cumulabile con Filiera corta nazionale e alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – "Filiera corta Toscana" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – "Filiera corta Toscana Biologica" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto)
4. per il prodotto **arista** possono essere barrate le caselle "Nessuna" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – "Filiera corta nazionale" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – Filiera corta Toscana (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto)
5. per il prodotto **stracchino** possono essere barrate le caselle "Nessuna" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – "Biologico nazionale" (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto) – Filiera corta Toscana (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto).
6. per il prodotto **riso** possono essere barrate le caselle "Nessuna" (alternativa a qualunque altra

qualunque altra per lo stesso prodotto) – “Prodotti Tipici” (alternativa a qualunque altra per lo stesso prodotto)

Nel modello 8, in corrispondenza di ogni casella, è riportato il coefficiente che detta scelta attribuisce ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo quanto indicato al successivo articolo 15.

Si fa presente che condizione necessaria per l'aggiudicazione sarà la presentazione, da parte dell'operatore economico nei cui confronti sarà stata formulata la proposta di aggiudicazione, dell'elenco dei fornitori dei prodotti offerti, come garanzia che il concorrente abbia effettivamente verificato la disponibilità sul mercato di tali prodotti.

Ove siano barrate più caselle di opzioni non cumulabili fra loro, per l'offerta vale quella che attribuisce il punteggio minore.

La tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sulla tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sulla tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli 7L1, 7L2, 7L3, 7L4, 7L5, 7L6 e 7L7 ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l'offerta tecnica.

C) In ciascuna delle buste:

C1) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 1” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 1;

C2) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 2” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 2;

C3) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 3” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 3;

C4) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 4” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 4;

C5) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 5” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 5;

C6) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 6” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 6;

C7) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 7” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 7;

dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

CX1) offerta economica relativa al lotto di riferimento redatta secondo

il Modello 9L1, se riferita al lotto 1;

il Modello 9L2, se riferita al lotto 2;

il Modello 9L3, se riferita al lotto 3;

il Modello 9L4, se riferita al lotto 4;

il Modello 9L5, se riferita al lotto 5;

il Modello 9L6, se riferita al lotto 6;

il Modello 9L7, se riferita al lotto 7;

messi a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

In detti modelli 9L1, 9L2, 9L3, 9L4, 9L5, 9L6 e 9L7, tutti corrispondenti fra loro se non per l'indicazione del lotto di riferimento, il concorrente deve indicare, in relazione al lotto per il quale presenta offerta:

- il prezzo, IVA esclusa, offerto per il pasto, non superiore all'importo di Euro 3,60 posto a base d'asta, espresso in Euro con 2 cifre decimali;
- il prezzo, IVA esclusa, offerto per il servizio di refettorio per ciascun pasto, non superiore all'importo di Euro 1,34 posto a base d'asta espresso in Euro con 2 cifre decimali;
- l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per un tre anni scolastici.
- L'incidenza del trasporto per ciascun pasto espressa in Euro, IVA esclusa.

L'incidenza del trasporto va obbligatoriamente indicata solo dai concorrenti che, nel DGUE, hanno dichiarato di volersi avvalere del subappalto per il trasporto. Tale valore non ha incidenza sull'aggiudicazione, ma serve a verificare il rispetto di quanto indicato ai comma 2 e 14 dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016.

La mancanza dell'indicazione dell'incidenza del trasporto comporta l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

Gli importi, salvo gli oneri di sicurezza interni da indicare solo in cifre, vanno espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza vale l'importo espresso in lettere.

Le offerte economiche saranno valutate secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Non sono ammesse offerte parziali, cioè riferite solo ad alcune delle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto per il lotto per il quale si rimette offerta.

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto agli importi a base d'asta.

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 14 - modalità e termini di presentazione dei plichi

Il plichi contenenti i documenti per la partecipazione alla gara dovranno pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 09/06/2017**, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario:

lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 05741836060).

Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs 50/2016 e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara e la proposta di aggiudicazione verranno affidate ad un seggio di gara che, a scelta della Stazione Appaltante, potrà essere costituito anche in forma monocratica.

L'esame e la valutazione delle offerte verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del dirigente di riferimento del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si provvederà alla pubblicazione della composizione della Commissione di gara ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

La Commissione e il seggio di gara saranno assistite da un Segretario verbalizzante.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 12/06/2017 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, Via dell'Accademia, 42, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Il Seggio di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

In seguito all'esame di detta documentazione, il Seggio di Gara procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 16 – "motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte".

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che a giudizio del Seggio di gara, siano incorsi in carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, queste potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligheranno il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di

Euro 4.099,00 se l'irregolarità è riferita alla partecipazione lotto 1

Euro 3.439,00 se l'irregolarità è riferita alla partecipazione lotto 2

Euro 3.622,00 se l'irregolarità è riferita alla partecipazione lotto 3

Euro 3.808,00 se l'irregolarità è riferita alla partecipazione lotto 4

Euro 3.950,00 se l'irregolarità è riferita alla partecipazione lotto 5

Euro 3.460,00 se l'irregolarità è riferita alla partecipazione lotto 6

Euro 3.728,00 se l'irregolarità è riferita alla partecipazione lotto 7

Se l'irregolarità si riferisce alla partecipazione a più lotti, la sanzione pecuniaria si somma per ogni lotto, ma entro il limite massimo di Euro 5.000,00.

Le richieste verranno inviate secondo quanto indicato al successivo articolo 22 - comunicazioni.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Seggio di gara ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta del Seggio di gara. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere i dieci giorni.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 17.

I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dal Seggio di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate secondo quanto indicato al successivo articolo 22 - comunicazioni.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta assunte dal Seggio di gara le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della buste

B1) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 1”;

B2) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 2”;

B3) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 3”;

B4) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 4”;

B5) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 5”;

B6) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 6”;

B7) – “gara n. 588 – offerta tecnica – lotto 7”;

di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal bando integrale di gara.

La mancata o irregolare presentazione dell'offerta tecnica, non incidendo su aspetti essenziali del servizio, non comporta l'esclusione dalla gara bensì il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per ogni criterio di valutazione connesso all'offerta tecnica.

Parimenti l'erronea presentazione dell'offerta tecnica relativamente ad alcune parti della stessa, comporta la non valutazione di tali parti e il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per i criteri di valutazione per i quali detta offerta tecnica non è stata correttamente presentata.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto:

In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte dei concorrenti partendo da quelle relative al lotto 1 e procedendo poi con quelle relative ai lotti successivi, fino al lotto 7.

Per ciascun lotto, le offerte saranno valutate come segue:

criterio di valutazione P1) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente conseguirà il coefficiente VP1p(an) (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P1 dell'art. 7) = 1;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente conseguirà il coefficiente VP1p(an) (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P1 dell'art. 7) = 0.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà il coefficiente VP1p(an) = 1 qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente. In caso contrario il coefficiente VP1p(an) sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$VP1p(an) = 1 * (lq1 / lt1)$$

Dove:

lq1 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente.

lt1 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara.

I coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra

decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Nel caso in cui almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP1p(an) = 1$ oppure tutti gli operatori economici concorrenti abbiano ottenuto coefficiente $VP1p(an) = 0$, non si procederà ad alcuna riparametrazione al massimo dei coefficienti e i coefficienti $VP1(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P1 dell'art. 7) attribuiti alle offerte dei concorrenti corrisponderanno ai coefficienti $VP1p(an)$ come sopra determinati.

Nel caso in cui nessun un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP1p(an) = 1$ e almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP1p(an) > 0$ si procederà al calcolo, per ogni concorrente, di $VP1(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P1 dell'art. 7), riportando ad 1 il coefficiente $VP1p(an)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati.

Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P2) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente $VP2p(an)$ (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P2 dell'art. 7) = 1;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente $VP2p(an)$ (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P2 dell'art. 7) = 0.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà il coefficiente $VP2p(an) = 1$ qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario il coefficiente $VP2p(an)$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$VP2p(an) = 1 * (lq2 / lt2)$$

Dove:

$lq2$ = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

$lt2$ = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara.

I coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Nel caso in cui almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP2p(an) = 1$ oppure tutti gli operatori economici concorrenti abbiano ottenuto coefficiente $VP2p(an) = 0$, non si procederà ad alcuna riparametrazione al massimo dei coefficienti e i coefficienti $VP2(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P2 dell'art. 7) attribuiti alle offerte dei concorrenti corrisponderanno ai coefficienti $VP2p(an)$ come sopra determinati.

Nel caso in cui nessun un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP2p(an) = 1$ e almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP2p(an) > 0$ si procederà al calcolo, per ogni concorrente, di $VP2(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P2 dell'art. 7), riportando ad 1 il coefficiente $VP2p(an)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati.

Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P3) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti e si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente $VP3p(an)$ (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P3 dell'art. 7) = 1;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti o non si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente $VP3p(an)$ (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P3 dell'art. 7) = 0.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso

conseguirà il coefficiente $VP3p(an) = 1$ qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti e si siano impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario il coefficiente $VP3p(an)$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$VP3p(an) = 1 * (Iq3 / It3)$$

Dove:

Iq3 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti e che si sono impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

It3 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara.

I coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Nel caso in cui almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP3p(an) = 1$ oppure tutti gli operatori economici concorrenti abbiano ottenuto coefficiente $VP3p(an) = 0$, non si procederà ad alcuna riparametrazione al massimo dei coefficienti e i coefficienti $VP3p(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P3 dell'art. 7) attribuiti alle offerte dei concorrenti corrisponderanno ai coefficienti $VP3p(an)$ come sopra determinati.

Nel caso in cui nessun operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP3p(an) = 1$ e almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP3p(an) > 0$ si procederà al calcolo, per ogni concorrente, di $VP3p(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P3 dell'art. 7), riportando ad 1 il coefficiente $VP3p(an)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati.

Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P4) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente $VP4p(an)$ (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P4 dell'art. 7) = 1;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente $VP4p(an)$ (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P4 dell'art. 7) = 0.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà il coefficiente $VP4p(an) = 1$ qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario il coefficiente $VP4p(an)$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$VP4p(an) = 1 * (Iq4 / It4)$$

Dove:

Iq4 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

It4 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara

I coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Nel caso in cui almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP4p(an) = 1$ oppure tutti gli operatori economici concorrenti abbiano ottenuto coefficiente $VP4p(an) = 0$, non si procederà ad alcuna riparametrazione al massimo dei coefficienti e i coefficienti $VP4p(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P4 dell'art. 7) attribuiti alle offerte dei concorrenti corrisponderanno ai coefficienti $VP4p(an)$ come sopra determinati.

Nel caso in cui nessun operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP4p(an) = 1$ e almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP4p(an) > 0$ si procederà al calcolo, per ogni concorrente, di $VP4p(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto

(n) per il parametro di valutazione P4 dell'art. 7), riportando ad 1 il coefficiente VP4p(an) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati.

Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P5) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente VP5p(an) (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P5 dell'art. 7) = 1;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente VP5p(an) (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P5 dell'art. 7) = 0.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà il coefficiente VP5p(an) = 1 qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario il coefficiente VP5p(an) sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$VP5p(an) = 1 * (Iq5 / It5)$$

Dove:

Iq5 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

It5 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara

I coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Nel caso in cui almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente VP5p(an) = 1 oppure tutti gli operatori economici concorrenti abbiano ottenuto coefficiente VP5p(an) = 0, non si procederà ad alcuna riparametrazione al massimo dei coefficienti e i coefficienti VP5p(an) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P5 dell'art. 7) attribuiti alle offerte dei concorrenti corrisponderanno ai coefficienti VP5p(an) come sopra determinati.

Nel caso in cui nessun un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente VP5p(an) = 1 e almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente VP5p(an) > 0 si procederà al calcolo, per ogni concorrente, di VP5p(an) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P5 dell'art. 7), riportando ad 1 il coefficiente VP5p(an) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati.

Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P6) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente VP6p(an) (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P6 dell'art. 7) = 1;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà il coefficiente VP6p(an) (coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P6 dell'art. 7) = 0.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà il coefficiente VP6p(an) = 1 qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario il coefficiente VP6p(an) sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$VP6p(an) = 1 * (Iq6 / It6)$$

Dove:

lq6 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

lt6 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara

I coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Nel caso in cui almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP6p(an) = 1$ oppure tutti gli operatori economici concorrenti abbiano ottenuto coefficiente $VP6p(an) = 0$, non si procederà ad alcuna riparametrazione al massimo dei coefficienti e i coefficienti $VP6(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P6 dell'art. 7) attribuiti alle offerte dei concorrenti corrisponderanno ai coefficienti $VP6p(an)$ come sopra determinati.

Nel caso in cui nessun operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP6p(an) = 1$ e almeno un operatore economico concorrente abbia ottenuto coefficiente $VP6p(an) > 0$ si procederà al calcolo, per ogni concorrente, di $VP6(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P6 dell'art. 7), riportando ad 1 il coefficiente $VP6p(an)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati.

Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P7) dell'art. 7

Se il concorrente si è impegnato ad avere, nello spazio destinato alla preparazione di diete speciali, una macchina/forno per la preparazione/cottura di pane fresco per soggetti celiaci e ad usarla quotidianamente, consegnerà il coefficiente $VP7(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P7 dell'art. 7) = 1.

Se il concorrente non si è impegnato ad avere, nello spazio destinato alla preparazione di diete speciali, una macchina/forno per la preparazione/cottura di pane fresco per soggetti celiaci e ad usarla quotidianamente, consegnerà il coefficiente $VP7(an) = 0$.

In ragione della modalità di attribuzione del punteggio, per questo criterio di valutazione, non vi è possibilità di riparametrazione al massimo dei coefficienti.

criterio di valutazione P8) dell'art. 7

Se il concorrente si è impegnato a fornire ed usare, per effettuare tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei terminali di consumo del lotto (n), detergenti e sanificanti certificati ecolabel consegnerà il coefficiente $VP8(an)$ (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P8 dell'art. 7) = 1.

Se il concorrente non si è impegnato a fornire ed usare, per effettuare tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei terminali di consumo, detergenti e sanificanti certificati ecolabel consegnerà il coefficiente $VP8(an) = 0$.

In ragione della modalità di attribuzione del punteggio, per questo criterio di valutazione, non vi è possibilità di riparametrazione al massimo dei coefficienti.

criterio di valutazione P9) dell'art. 7

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP9(an)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P9 dell'art. 7

attraverso la seguente formula:

$$VP9(a) = \text{spesa}(an) / \text{spesa}(\max n)$$

Dove:

$\text{spesa}(an)$ = spesa una tantum che il concorrente si è impegnato a sostenere per l'apporto di migliorie alle sedi mensa (cucinotto o refettorio) in plessi scolastici, su indicazione dei tecnici comunali che provvederanno ai lavori e/o per servizi di supporto alla refezione e/o per attività promozionali, in relazione al lotto (n).

$\text{spesa}(\max n)$ = massimo valore di $\text{spesa}(an)$ fra quelli dei concorrenti in gara per il lotto (n)

Si ricorda che il massimo valore di $\text{spesa}(an)$ tenuto in considerazione per l'attribuzione del punteggio è di Euro 3.000,00; eventuali importi superiori saranno considerati pari a Euro 3.000,00.

Il valore di $VP9(an)$ verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora tutti i concorrenti per il lotto offrano una spesa una tantum = 0, tutti otterranno coefficiente

VP9(an) = 0.

criterio di valutazione P10) dell'art. 7

Se il concorrente si è impegnato alla fornitura giornaliera di tovaglette certificate ecolabel per i bambini delle scuole primarie del lotto (n), conseguirà il coefficiente VP10(an) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P10 dell'art. 7) = 1.

Se il concorrente non si è impegnato alla fornitura giornaliera di tovaglette certificate ecolabel per i bambini delle scuole primarie del lotto (n), conseguirà il coefficiente VP10(an) = 0.

In ragione della modalità di attribuzione del punteggio, per questo criterio di valutazione, non vi è possibilità di riparametrazione al massimo dei coefficienti

criterio di valutazione P11) dell'art. 7

Per ogni concorrente verrà esaminato il modello 8 relativo al lotto di riferimento e verrà determinato il valore di:

IPOP(an) = indice prestazionale dell'offerta (a) per il lotto (n)

attraverso la somma dei punteggi attribuibili per ogni singolo prodotto alimentare in funzione dell'offerta presentata, come segue:

1. per il prodotto **petto di pollo**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 2
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 7,5
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 9,5
2. per il prodotto **fesa di tacchino**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 2
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 7,5
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 9,5
3. per il prodotto **carne bovina**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 2
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 7,5
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 9,5
 - e. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 10
 - f. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 18
4. per il prodotto **arista**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 2
 - c. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 10
5. per il prodotto **stracchino**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Biologico Nazionale" = punti 3
 - c. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 5
6. per il prodotto **riso**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 2
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 3
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 5
7. per il prodotto **orzo/farro**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0

- b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 0,5
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 1
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 1,5
 - e. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 2
 - f. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 4
8. per il prodotto **ricotta**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 3
9. per il prodotto **pomodori pelati/polpa**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 0,5
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 1
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 1,5
 - e. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 6
 - f. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 8
10. per il prodotto **zucca gialla**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 0,5
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 1
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 1,5
 - e. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 2
 - f. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 3
11. per il prodotto **porri freschi**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 0,5
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 1
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 1,5
 - e. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 2
 - f. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 3
12. per il prodotto **spinaci in foglia cotti**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 2
 - c. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 3
13. per il prodotto **bietole in foglia cotte**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 2
 - c. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 3
14. per il prodotto **carote fresche**:
 - a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 0,5
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 1
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 1,5
 - e. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 2
 - f. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 3,5
15. per il prodotto **finocchi freschi**:



- a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 0,5
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 1
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 1,5
 - e. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 2
 - f. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 3,5
16. per il prodotto **pomodori freschi**:
- a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta nazionale" = punti 0,5
 - c. offerta "Biologico Nazionale" = punti 1
 - d. offerta "Filiera corta nazionale" + "Biologico Nazionale" = punti 1,5
 - e. offerta "Filiera corta Toscana" = punti 2
 - f. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 3
17. per il prodotto **mele**:
- a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 2
18. per il prodotto **pere**:
- a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Filiera corta Toscana Biologica" = punti 2
19. per il prodotto **Pane Toscano DOP**:
- a. offerta "Nessuna" = punti 0
 - b. offerta "Prodotti tipici" = punti 3

Verrà poi determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP11(an)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P11 dell'art. 7

attraverso la seguente formula:

$$VP11(a) = IPOP(an) / IPOP(max n)$$

Dove:

$IPOP(max n)$ = massimo valore di $IPOP(an)$ fra quelli dei concorrenti in gara per il lotto (n)

Il valore di $VP11(an)$ verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora tutti i concorrenti per il lotto ottengano $IPOP(an) = 0$, tutti otterranno coefficiente $VP11(an) = 0$.

criterio di valutazione P12) dell'art. 7

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP12(an)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P12 dell'art. 7

attraverso la seguente formula:

$$VP12(a) = \%pg(an) / \%pg(max n)$$

Dove:

$\%pg(an)$ = % di pasti gratuiti che il concorrente si impegna a fornire mensilmente per il lotto di riferimento.

$\%pg(max n)$ = massimo valore di $\%pg(an)$ fra quelli dei concorrenti in gara per il lotto (n).

Si ricorda che il massimo valore di $\%pg(an)$ tenuto in considerazione per l'attribuzione del punteggio è di 0,5%; eventuali percentuali superiori saranno considerate pari a 0,5%.

Il valore di $VP12(an)$ verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora tutti i concorrenti per il lotto offrano una percentuale di pasti gratuiti = 0, tutti otterranno coefficiente $VP12(an) = 0$.

Una volta compiuta la suddetta valutazione, la commissione, per ogni lotto, determinerà il valore di

$Ct(an)$ = indice di valutazione dell'offerta (a) per il lotto (n) rispetto ai parametri di valutazione desumibili dal contenuto dell'offerta tecnica

attraverso la seguente formula:

$$Ct(an) = (VP1(an) * 1) + (VP2(an) * 1) + (VP3(an) * 1) + (VP4(an) * 2) + (VP5(an) * 1) + (VP6(an) * 1) + (VP7(an) * 4) + (VP8(an) * 8) + (VP9(an) * 8) + (VP10(an) * 5) + (VP11(an) * 18) + (VP12(an) * 10)$$

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel medesimo giorno della seduta riservata o nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente bando integrale, la Commissione provvederà a dare lettura dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte per i parametri di valutazione P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7), P8), P9), P10), P11) e P12) in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche e dei punteggi attribuiti alle stesse.

La Commissione procederà quindi, sempre in seduta pubblica:

- all'apertura delle buste C1) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 1” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 1, verificando che le offerte siano conformi a quanto previsto dal presente bando di gara e dando lettura dei prezzi offerti e degli oneri di sicurezza indicati;

- all'apertura delle buste C2) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 2” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 2, verificando che le offerte siano conformi a quanto previsto dal presente bando di gara e dando lettura dei prezzi offerti e degli oneri di sicurezza indicati;

- all'apertura delle buste C3) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 3” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 3, verificando che le offerte siano conformi a quanto previsto dal presente bando di gara e dando lettura dei prezzi offerti e degli oneri di sicurezza indicati;

- all'apertura delle buste C4) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 4” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 4, verificando che le offerte siano conformi a quanto previsto dal presente bando di gara e dando lettura dei prezzi offerti e degli oneri di sicurezza indicati;

- all'apertura delle buste C5) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 5” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 5, verificando che le offerte siano conformi a quanto previsto dal presente bando di gara e dando lettura dei prezzi offerti e degli oneri di sicurezza indicati;

- all'apertura delle buste C6) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 6” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 6, verificando che le offerte siano conformi a quanto previsto dal presente bando di gara e dando lettura dei prezzi offerti e degli oneri di sicurezza indicati;

- all'apertura delle buste C7) – “gara n. 588 – offerta economica – lotto 7” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere per il lotto 7, verificando che le offerte siano conformi a quanto previsto dal presente bando di gara e dando lettura dei prezzi offerti e degli oneri di sicurezza indicati.

In fase di apertura delle offerte economiche verrà verificata anche la presenza dell'indicazione del costo del trasporto, presupposto necessario per l'utilizzo del subappalto.

Nel caso in cui debbano operarsi delle esclusioni di offerte non presentate regolarmente, qualora tale esclusione faccia insorgere i presupposti per una nuova riparametrazione dei coefficienti attribuiti per le offerte tecniche, questa avverrà preliminarmente all'attribuzione dei punteggi per le offerte economiche.

Conclusa la lettura delle offerte economiche la Commissione di gara provvederà all'attribuzione dei punteggi per i criteri di valutazione desumibili dalle offerte economiche ed alla formulazione delle graduatorie delle offerte per ciascun lotto, come di seguito dettagliato. Tali operazioni potranno avvenire, a discrezione della Commissione, in seduta pubblica o in seduta riservata.

La valutazione delle offerte per i criteri di valutazione connessi al contenuto dell'offerta economica avverrà come segue:

criterio di valutazione P13) dell'art. 7

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP13(an) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P13 dell'art. 7

attraverso la seguente formula:

$$VP13(a) = (3,60 - pp(an)) / (3,60 - pp(\min n))$$

Dove:

pp(an) = prezzo offerto per il pasto dal concorrente (a) per il lotto (n).

pp(min n) = minimo valore di pp(an) fra quelli dei concorrenti in gara per il lotto (n).

Il valore di VP13(an) verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora tutti i concorrenti per il lotto offrano un prezzo per il pasto pari alla base d'asta, tutti otterranno coefficiente VP13(an) = 0.

criterio di valutazione P14) dell'art. 7

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP14(an) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il lotto (n) per il parametro di valutazione P14 dell'art. 7

attraverso la seguente formula:

$$VP14(a) = (1,34 - pr(an)) / (1,34 - pr(\min n))$$

Dove:

pr(an) = prezzo offerto per il servizio di refettorio dal concorrente (a) per il lotto (n).

pr(min n) = minimo valore di pr(an) fra quelli dei concorrenti in gara per il lotto (n).

Il valore di VP14(an) verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora tutti i concorrenti per il lotto offrano un prezzo per il servizio di refettorio pari alla base d'asta, tutti otterranno coefficiente VP14(an) = 0.

Una volta compiuta la suddetta valutazione, la commissione, per ogni lotto, determinerà il valore di

Ce(an) = indice di valutazione dell'offerta (a) per il lotto (n) rispetto ai parametri di valutazione desumibili dal contenuto dell'offerta economica

attraverso la seguente formula:

$$Ce(an) = (VP14(an) * 30) + (VP15(an) * 10)$$

Per ogni offerta di ogni lotto verrà quindi determinato il valore di

Ctot(an) = indice di valutazione complessivo dell'offerta (a) per il lotto (n)

attraverso la seguente formula

$$Ctot(an) = Ct(an) + Ce(an)$$

Per ciascun lotto verrà infine determinata la graduatoria delle offerte in ordine decrescente di Ctot(an) riferito al lotto di riferimento.

In caso di parità di punteggio Ctot(an) avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio Ct(an).

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

La Stazione appaltante, per le offerte che abbiano ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando integrale di gara, procederà con la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto inammissibili.

L'esclusione delle offerte a seguito della verifica di anomalia non comporta alcuna riparametrazione dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, la Commissione di gara determinerà la graduatoria definitiva delle offerte ed il seggio di gara formulerà la proposta di

aggiudicazione, per ogni lotto, all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria per il lotto di riferimento che non sia stata ritenuta inammissibile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 12/06/2017.

Nel caso in cui la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, qualora le sedute non abbiano luogo in giorni consecutivi, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte nel successivo articolo 22 e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Prato.

Art. 16 - motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- la partecipazione alla gara per lotti diversi nell'ambito di operatori economici di natura plurisoggettiva aventi diversa composizione;
- la partecipazione alla gara per lotti diversi nell'ambito di operatori economici di natura plurisoggettiva aventi la medesima composizione, laddove qualche componente degli stessi non assuma quote di partecipazione per qualche lotto per il quale il concorrente partecipa alla gara;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto verranno esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui ricorra il caso di una procedura concorsuale;
- il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione" nella misura necessaria per la partecipazione, salva l'applicazione dell'art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata sigillatura del plico e/o della busta contenente l'offerta economica, con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle



stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;

- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;

- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;

- l'impossibilità di evincere inequivocabilmente dalla documentazione presentata il lotto per il quale si è presentata offerta. L'eventuale omissione nella domanda di partecipazione dell'indicazione del lotto o dei lotti per il/i quale/i è presentata l'offerta è superabile attraverso l'esame delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche nel caso in cui non insorga contraddizione fra le risultanze della domanda di partecipazione e le buste. In caso di contraddizione si terrà per valida la volontà espressa in modo prevalente;

- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;

- la presentazione dell'offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente articolo 14

- la mancata presentazione dell'offerta economica;

- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione di anche uno dei prezzi richiesti o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione dell'appalto;

- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;

- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dal Seggio di Gara ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- il mancato pagamento nei termini stabiliti nella richiesta di regolarizzazione, della sanzione dovuta in caso di ricorso al soccorso istruttorio;

- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 13 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;

La mancata dichiarazione delle parti dell'appalto assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando che le parti di assunzione dell'appalto già dichiarate non potranno essere modificate.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 10 del presente bando integrale.

Si ricorda che:

- la presentazione dell'offerta tecnica in maniera irregolare comporta la non attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica o per i punti dell'offerta tecnica presentati in modo irregolare.

- la mancata indicazione del prezzo del trasporto comporta l'impossibilità di utilizzare il subappalto.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

- che sono state presentate da concorrenti che non hanno i requisiti richiesti;
- per le quali sia richiesto prezzo superiore al prezzo posto a base d'asta, anche relativamente ad una sola voce di prezzo;
- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

E' condizione necessaria per l'aggiudicazione la presentazione, da parte dell'operatore economico nei cui confronti sarà stata formulata la proposta di aggiudicazione, dell'elenco dei fornitori dei prodotti offerti nel modello 8, come garanzia che il concorrente abbia effettivamente verificato la disponibilità sul mercato di tali prodotti.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

Art. 17 – soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato casa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita al precedente articolo 15.

In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia presentata la documentazione richiesta o siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta è da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

La sanzione è onnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per quelle non essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara.

Le richieste verranno inviate con le modalità previste al successivo articolo 22.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 18 –aggiudicazione

Qualora ciò non sia già avvenuto in fase di verifica di anomalia dell'offerta, il concorrente nei confronti del quale sia stata formulata la proposta di aggiudicazione dovrà presentare, preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, l'elenco dei fornitori dei prodotti offerti nel modello 8, come garanzia che il concorrente abbia effettivamente verificato la disponibilità sul mercato di tali prodotti.

Il primo ed il secondo concorrente rimasti in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, saranno sottoposti alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016.

In questa fase, qualora si debba utilizzare la procedura AVCPASS, i concorrenti sottoposti a verifica dei requisiti che non abbiano presentato il PASSOE in sede di gara, saranno invitati a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati comprensivi dei nominativi delle persone nei confronti delle quali vanno compiute le verifiche circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

I soggetti interessati dalle verifiche ed i motivi di esclusione sono elencati al punto A3 dell'art. 13.

Per la dimostrazione del possesso del requisito di selezione di cui alla lettera d) dell'art. 10, verrà richiesta, ove non già presentata in gara, la dichiarazione di cui al punto 8) del modello 3, in quanto corrispondente al mezzo di prova di cui all'allegato XVII, parte II, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Per i servizi prestati a favore di Enti Pubblici si procederà alla verifica d'ufficio della veridicità della dichiarazione presentata.

Art. 19 - adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante:

- a) garanzia definitiva come prevista dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto;
- b) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;
- c) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- c) le polizze assicurative di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto
- d) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato speciale d'appalto;

Gli aggiudicatari di ciascun lotto dovranno inoltre versare:

- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara sui quotidiani, preventivato in Euro 300,00 per ciascun lotto, salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture dei concessionari, considerando la quota di Euro 50,00 per ogni pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici";
- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, preventivato in Euro 650,00, per ciascun lotto, salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture.
- quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 8.000,00 per lotto.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.



Art. 20 - disposizioni varie

- Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando integrale di gara di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte delle ditte concorrenti;
- il termine, di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 per la stipulazione del contratto, è di 90 giorni;
- Il Comune di Prato si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- il Foro di Prato sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 21 - privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 22 - comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (<http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale utilizzerà la pec per le comunicazioni dirette ai concorrenti.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

Le comunicazioni riguardanti l'impresa ausiliaria verranno in ogni caso inoltrate all'impresa ausiliata o alla capogruppo del raggruppamento cui partecipa l'ausiliata.

Le comunicazioni via pec verranno inviate all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati o all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.



Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Art. 23 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Palmieri, dirigente del servizio pubblica istruzione.

Art. 24 - forme di pubblicità

Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo di committente del Comune di Prato: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>
- Regione Toscana - Sito Web SITAT;
- due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto;
- due quotidiani a diffusione locale, per estratto

Il bando di gara sarà inoltre inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma.

Art. 25 – ricorsi

Avverso il presente bando integrale di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prato 05/05/2017

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli)